

NOVITÀ E PROSPETTIVE DI RIFORMA IN AMBITO DI INTERMEDIAZIONE NELL'ASSICURAZIONE CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA

Sara Landini*

Le novità in ambito di intermediazione dei prodotti RCA muovono più dalle prassi del mercato che non da novità di tipo normativo/regolatorio per il momento.

La stipula di contratti in via telematica ha incrementato il fenomeno di contratti di assicurazione che non esiterei a definire inesistenti prima che nulli, mancando un'impresa assicuratrice autorizzata come controparte.

Anche recentemente l'IVASS facendo seguito ai comunicati stampa del 3 gennaio 2012 e del 25 novembre 2014 ha reso noto che sono stati segnalati, soprattutto nella regione Campania, casi di commercializzazione di polizze r.c. auto contraffatte, di "Great Lakes Reinsurance (UK) SE" società inglese abilitata ad operare in Italia anche nel ramo 10 – r.c. auto.

Le polizze riportano anche l'intestazione: "Great Lakes Reinsurance (UK) Ltd" e "Great Lakes Reinsurance (UK) Plc", che risultano essere le vecchie denominazioni della stessa impresa "Great Lakes Reinsurance (UK) SE".

La maggior parte di queste polizze false risulterebbero acquistate via internet tramite i siti internet non autorizzati all'intermediazione assicurativa. La spersonalizzazione telematica del rapporto favorisce simili pratiche.

Si osserva poi la diffusione dei comparatori ovvero di banche dati organizzate ad indicare ai consumatori "la miglior polizza" con problemi relativi alla distinzione tra "migliore" (in base a cosa? Al premio? È sufficiente?) e "adeguata" secondo la dizione legale che impone. Gli istituti di vigilanza (Isvap e Consob) hanno imposto l'obbligo, sia per l'intermediario che per l'impresa assicurativa, prima di far sottoscrivere un contratto, di valutare se il contratto è adeguato alle esigenze del cliente.

Tale obbligo è previsto sia dalla normativa Ivass attraverso la valutazione dell'adeguatezza di una polizza assicurativa (Circolare 551/D del 2005 e Regolamento n. 5 del 2006), che dalla normativa CONSOB attraverso la valutazione di un contratto di natura finanziaria, con la c.d. MIFID, (Deliberazione CONSOB del 2007, n. 15961, recante modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 11522 del 1998).

Quanto alle novità normative non possiamo dimenticare le novità che pone IDD2.

La Direttiva sottopone alla vigilanza assicurativa non solo intermediari ma la totalità dei soggetti presenti nella filiera della distribuzione assicurativa, ivi compresi, quindi, le reti di vendita diretta da parte delle Compagnie e i siti comparatori.

Questo ampliamento consente finalmente di mettere sullo stesso piano tutti coloro che intervengono a vario titolo nella distribuzione assicurativa a favore della concorrenzialità del mercato.

* Università di Firenze; Vice Presidente AIDA Sezione Toscana.

Si rivedono norme sulla remunerazione aprendo agli onorari in una chiave di riduzione di potenziali conflitti di interesse.

Al considerando 57 si prevede che “Per garantire che qualsiasi onorario, commissione o beneficio non monetario connesso alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi percepito o pagato da un qualsiasi soggetto, diverso dal cliente o da una persona che agisce per conto del cliente, non si ripercuota negativamente sulla qualità del pertinente servizio al cliente, il distributore di prodotti assicurativi dovrebbe mettere a punto meccanismi adeguati e proporzionati per evitare tali ripercussioni negative. A tal fine, il distributore di prodotti assicurativi dovrebbe elaborare, adottare e riesaminare regolarmente le politiche e le procedure relative ai conflitti di interessi al fine di evitare ogni ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente e garantire che quest’ultimo sia adeguatamente informato in merito agli onorari, alle commissioni o ai benefici”.

Per quanto concerne la trasparenza delle remunerazioni, la Direttiva prevede che gli intermediari dovranno obbligatoriamente, prima di ciascuna vendita, informare i loro clienti circa le modalità con cui verranno remunerati senza, tuttavia, fornire le cifre in dettaglio (art. 19). Lo stesso obbligo ricade anche sulle reti di vendita dirette delle imprese di assicurazione e delle banche.

Infine, non sarà più possibile distribuire prodotti assicurativi obbligatoriamente abbinati alla vendita di altri beni o servizi senza offrire al consumatore la possibilità di poter acquistare gli uni separatamente dagli altri (art. 24). Nell’intermediazione dei prodotti RCA questo esclude l’abbinamento obbligatorio di polizze alla vendita del veicolo.

In una logica di prospettiva consideriamo:

1- Il par. 2 dell’art- 12 della IDD sancisce che “Le autorità di cui al presente articolo, paragrafo 1, possono essere sia pubbliche autorità sia enti riconosciuti dal diritto nazionale o da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dalla legislazione nazionale. Esse non comprendono le imprese di assicurazione o riassicurazione o le associazioni i cui membri includono direttamente o indirettamente imprese di assicurazione o riassicurazione o intermediari assicurativi o riassicurativi, ferma restando la possibilità di collaborazione tra le autorità competenti e altri organismi, per quanto riguarda la tenuta del registro ”

Il MISE, con un regolamento attualmente solo in bozza, intende affidare non solo la tenuta del Registro, ma anche la vigilanza sugli iscritti ad un organismo di autoregolamentazione (self-regulatory body) costituito come ente privato associativo, formato dalle associazioni di categoria rappresentative delle varie tipologie di operatori che sono per legge autorizzati a svolgere intermediazione assicurativa. Anche le associazioni delle imprese di assicurazione possono far parte dell’ORIA.

Lo schema prevede all’art. 7 intitolato “Funzioni dell’Organismo” alla lettera a) che l’organismo “cura la formazione e la gestione del registro, dell’elenco annesso degli intermediari comunitari ...”

All’ art. 7 lett. e) si precisa che “l’organismo vigila sull’osservanza delle leggi, del presente regolamento, del Codice e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, da parte degli intermediari, sulla legittimità dei comportamenti degli stessi ed esercita i poteri sanzionatori... nel rispetto del principio del contraddittorio...”.

Questa esternalizzazione risulta in contrasto con il combinato disposto degli artt. 3 n. 1 e 12 della IDD 2.

La direttiva dovrà essere recepita entro il 2018.

Il 24 febbraio è stato dato mandato ad Eiopa di formulare norme di dettaglio entro gennaio 2017

Siamo quindi di fronte a prospettive piuttosto che a norme certe.

2- Sempre in una logica di prospettiva si può collocare il ddl concorrenza, che forse avrebbe dovuto tener conto delle novità presenti in IDD2.

Il ddl (S.2085) concorrenza dedica una norma anche alla “intermediazione”, norma che poteva essere coordinata con la direttiva IDD2 che ormai parla di “distribuzione” e con la normativa vigente che già contiene disposizioni sulla trasparenza e informativa sulle condizioni di polizza in particolare su quelle che segnano l’equilibrio economico del contratto.

Si introduce invece l’art. 132 bis nel c.a.p. con specifici obblighi di informativa sui premi perdendo di vista le altre condizioni economiche del contratto (franchige, massimali, esclusioni con possibile rivalsa della compagnia verso l’assicurato ex art. 144 c.a.p.).

S 2085

Art. 3.

(Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)

“1. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«Art. 132-bis. -- (Obblighi informativi degli intermediari). -- 1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

3. L'IVASS adotta disposizioni attuative

4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.”

Come detto occorrerebbe tenere già presenti le regole introdotte da IDD2 (artt. 20 ss.) che incidono sugli obblighi consulenziali e informativi degli intermediari. Qui si distingue una intermediazione con consulenza e una senza. Per i primi occorre formulare una “raccomandazione personalizzata”. Vi è comunque la necessità di determinare il prodotto “coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente” al cliente. Tale precisazione deve essere compiuta tenuto conto della complessità del prodotto e del tipo del cliente.

La direttiva non chiarisce quale sia la conclusione nel caso in cui l’intermediario non abbia un prodotto adeguato. L’art. 132 bis impone all’intermediario di informare relativamente ai premi offerti “da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari”. La norma non tiene conto che nella realtà è assai rara l’ipotesi del plurimandato per gli agenti. Sembra che anche alla luce della direttiva IDD2 l’agente non possa che limitarsi a dichiarare l’inadeguatezza del prodotto dell’impresa mandante e non procedere.

Inefficiente è poi la soluzione del ddl concorrenza della nullità “di protezione” in caso di mancanza di dichiarazione del consumatore di aver ricevuto l’ informativa relativa al premio.

Una simile soluzione porterà solo ad un incremento della documentazione. Le compagnie dovranno attrezzarsi adeguatamente ai nuovi obblighi. L'assicurato che non abbia avuto sinistri potrebbe avere addirittura interesse a far valere carenze di documentazione per ottenere la dichiarazione di nullità della polizza e la restituzione dei premi. Peraltro l'interesse dell'assicurato non sarà la nullità del contratto ma la dichiarazione di nullità delle condizioni economiche svantaggiose (più che il premio eventuali esclusioni di copertura che consentano il diritto di rivalsa nei suoi confronti della compagnia ex art. 144 c.p.a.) oppure il risarcimento dei danni commisurato all'interesse di avere una copertura adeguata.